



Presidente

Spett.le *omissis*

Fasc. UCOM n. 3437/2022

Oggetto: Procedimento avviato nei confronti di *omissis* ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014 e s.m.i., in relazione al procedimento penale n. *omissis* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.
Archiviazione.

VISTO l'articolo 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., che disciplina l'applicazione di misure straordinarie nel caso in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi contemplati ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico nonché ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale o ad un contraente generale, e ricorrano fatti gravi e accertati;

VISTE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità o Anac) congiuntamente al Ministero dell'Interno, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

VISTE le "*Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.*" (di seguito Disposizioni), pubblicate sul sito istituzionale dall'Autorità;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Misure straordinarie e commissariamenti prot. n. 27558 del 27 febbraio 2024;

VISTI gli altri atti del fascicolo UCOM n. 3437/2022 e, in particolare:

- la nota informativa dell'Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza prot. n. 62517 del 29 luglio 2022 e la documentazione ivi allegata, che si richiamano integralmente;
- l'ordinanza di applicazione di misure cautelari e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessi dal GIP presso il Tribunale di Pistoia il 23 settembre 2021, nell'ambito del procedimento penale n. *omissis*;



- la sentenza *omissis* Reg. Sent. con cui il Tribunale di Pistoia, Ufficio del GIP, ha condannato *omissis* alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione;
- la documentazione trasmessa dall'operatore economico;

ESAMINATI i predetti atti al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di adozione delle misure di cui all'articolo 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., in conformità alla citata norma e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e dalle Disposizioni sopra indicate;

RITENUTO di doversi riportare integralmente agli atti sopra richiamati per quanto concerne l'esposizione, la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto penalmente rilevanti, fatta salva la valutazione ulteriore e autonoma circa la loro consistenza e gravità nella fattispecie in esame, ai fini della proposizione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014;

CONSIDERATO che l'esame della nota informativa dell'Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza e degli atti giudiziari sopra richiamati ha permesso di acclarare le seguenti circostanze:

- la vicenda in argomento trae origine da due distinti procedimenti penali, risalenti agli anni 2016/2017, nell'ambito dei quali erano emerse condotte illecite relativamente all'aggiudicazione degli appalti da parte dei Comuni di Pescia (PT) e di Uzzano (PT);
- nella fattispecie che qui ci occupa, la Società *omissis* è risultata aggiudicataria della procedura negoziata indetta dal Comune di Uzzano per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica, per un importo di € 42.845,82, e della procedura negoziata indetta dal medesimo Comune per gli interventi finalizzati alla sicurezza stradale, per un importo di € 10.009,25;
- per quanto di interesse in questa sede, nel sopra richiamato procedimento penale risultano imputati per i reati di cui agli artt. 319 e 353 c.p. *omissis*, *omissis* del Comune di Uzzano, e *omissis*, *omissis* della *omissis*, per aver turbato le procedure negoziate sopra richiamate, favorendo l'operatore economico in cambio di somme di denaro;
- a carico della *omissis* è stato formulato il capo di imputazione n. 43 della citata ordinanza di applicazione di misure cautelari per l'illecito di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25, comma 3, d.lgs. 231/2001 «*perché omissis, quale omissis della omissis commetteva il reato di corruzione aggravata e continuata in concorso, nell'interesse della società da lui gestita, non avendo l'organo dirigente della medesima adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei fatti di reato in questione, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie per cui procede*»;
- con la sentenza *omissis* Reg. Sent. – avverso la quale è stato proposto appello – il Tribunale di Pistoia, Ufficio del GIP, ha condannato *omissis* alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione;



- nel giudizio penale *de quo* le condotte illecite contestate agli imputati integrano i reati di cui all'art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio", e 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti", espressamente annoverati tra le fattispecie delittuose elencate nell'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 35722 del 10.05.2023, l'Ufficio UCOM ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione della proposta di misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014;
- Con nota prot. n. 45088 del 13 giugno 2023, la società ha formulato richiesta di accesso agli atti - cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 63635/2023 - e ha contestualmente presentato la memoria difensiva;

CONSIDERATO CHE:

- con la suindicata memoria prot. 45088/2023 la Società *omissis* ha argomentato come segue:
 - a) l'accertamento dei fatti non è definitivo, atteso che la sentenza *omissis* emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia a carico di *omissis* non è ancora passata in giudicato, essendo stato proposto appello avverso la medesima;
 - b) i fatti per cui si procede sono risalenti di oltre tre anni e mezzo e hanno avuto origine, in via del tutto temporanea, da una situazione di difficoltà economica dell'amministratore della società;
 - c) *omissis* ha collaborato con l'Autorità Giudiziaria ammettendo i fatti per cui si procede;
 - d) le determinazioni dirigenziali degli affidamenti incriminati sono soltanto due e il profitto di reato si palesa di modesta entità, ammontando a soli 5.000 euro;
 - e) i contratti coinvolti nelle vicende penali sono stati integralmente eseguiti;
 - f) il soggetto coinvolto nel procedimento penale si è dimesso dalla carica di *omissis* della Società ed è stato da tempo sostituito, per cui è avvenuta in via spontanea la rinnovazione degli organi sociali prevista dall'art. 32, comma 1, lett a) del D.L. 90/2014;
 - g) non può trovare applicazione la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa perché il soggetto coinvolto nelle indagini penali non è uno dei "componenti di organi diversi da quelli di cui al medesimo comma [1 ndr]" ma l'amministratore della società;
- In seguito all'acquisizione degli atti del procedimento, in data 18.12.2023, la *omissis* ha presentato una seconda memoria, acquisita al prot. n. 113236/2023, con le seguenti ulteriori argomentazioni:
 - i. La società ha proceduto all'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ("MOG" o "Modello") conforme all'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e all'implementazione di presidi di contenimento del rischio-reato. Il Modello prodotto è stato approvato il 14 dicembre



- 2023 e consegnato al personale dipendente in vista della sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) e dell'attività di informazione/formazione prevista dalla Parte Generale al § 9, già programmata per le giornate dell'8 e 12 gennaio 2024;
- ii. la Società ha creato una nuova funzione aziendale di staff (denominata "Comitato anticorruzione"), conferendole autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale e persino il potere di promuovere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'organo amministrativo mediante denuncia al pubblico ministero di eventuali irregolarità riscontrate per le iniziative previste dall'art. 2409, comma 7, c.c.;
 - iii. la *omissis* ha risarcito il Comune di Uzzano con l'importo di € 12.200,00, oltre € 1.500,00 per spese legali eventualmente sostenute, somma – la prima – comprensiva della messa a disposizione del profitto per € 2.179,74 (arrotondata ad € 2.200,00), pari all'utile generato dai lavori affidati;
 - iv. in data 15 dicembre 2013, il professionista designato come componente dell'Organismo di Vigilanza ha accettato l'incarico conferitogli dalla Società;

CONSIDERATO che, in ottemperanza al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità è chiamato a ponderare gli elementi fattuali emersi, anche sotto il profilo della loro gravità e delle connesse esigenze di tutela, al fine di individuare, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, il coinvolgimento della compagine societaria, la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti, lo stato del contratto coinvolto nelle vicende illecite, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione dei contratti in essere;

RILEVATO che le circostanze fattuali sopra rappresentate, da un lato, non consentono né la misura del rinnovo degli organi sociali di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) del d.l. n. 90/2014 - avendo in tal senso già provveduto la Società - né le misure della straordinaria e temporanea gestione e dell'accantonamento degli utili, previste dalle lettere b e b-bis) del citato decreto, in quanto la Società non sta più eseguendo gli appalti oggetto dell'indagine penale;

RITENUTO, secondo un principio di effettività, che le numerose misure di *self-cleaning* adottate spontaneamente dalla Società – benché non esaustive – siano espressione della chiara volontà di tracciare una netta linea di discontinuità rispetto alle condotte criminose e di ridurre il rischio del loro perpetrarsi in futuro, attraverso l'introduzione di strumenti di revisione organizzativa, di presidio e di controllo;



CONSIDERATO che le predette misure – anche per le ridotte dimensioni dell’impresa – sono molto apprezzabili in un’ottica di prevenzione della corruzione e perseguono quelle finalità di tutela della legalità proprie della misura del sostegno e monitoraggio di cui all’art. 32, comma 8, del d.l. 90/2014, la cui adozione è rimessa alla eventuale iniziativa e proposta del Presidente dell’Anac;

RITENUTO, pertanto, ad esito dell’attività istruttoria che - allo stato degli atti - non sussistono elementi tali da giustificare una proposta di adozione delle misure straordinarie di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i. per le seguenti motivazioni:

- 1) gli appalti affidati alla predetta società sono di importo economico molto modesto, complessivamente pari a € 52.855,07;
- 2) i contratti sono stati integralmente eseguiti;
- 3) il profitto del reato ammonta a € 5.000,00;
- 4) la *omissis* ha risarcito il Comune di Uzzano con l’importo di € 12.200,00, oltre € 1.500,00 per spese legali eventualmente sostenute;
- 5) la ricostruzione dei fatti da parte dell’Autorità giudiziaria, pur evidenziando il pieno coinvolgimento *omissis* della società nell’accordo corruttivo, non ha consentito di evidenziare quella “gravità” a carico dell’operatore economico richiesta dal legislatore quale ineludibile presupposto per l’applicazione di misure straordinarie ex art. 32, D.L. 90/2014. Infatti, come è stato evidenziato nell’ordinanza dell’11 novembre 2021, emessa dal Tribunale di Pistoia in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento parziale della richiesta di riesame presentata nell’interesse di *omissis* avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 23/09/2021 e del decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal PM il 30/09/2021 – e come confermato dalla sentenza di condanna sopra citata – si è trattato di fatti riconducibili a un unico episodio corruttivo, di tipo occasionale e temporalmente circoscritto, che si inserisce in un consolidato sistema criminoso messo a punto da altri soggetti;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato e ritenuto, allo stato degli atti e ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), delle Disposizioni sopra richiamate,

SI DISPONE

di archiviare il procedimento avviato nei confronti della Società *omissis*.

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, previo oscuramento dei dati sensibili, ivi compreso il nome della Società.

Dell’adozione del presente atto viene data comunicazione alla stazione appaltante.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busià

(firmato digitalmente in data 04.03.2024)